SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 516)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (VALITUTTI)

di concerto cel Ministro per la Funzione Pubblica (GIANNINI)

e col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1979

Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del disegno di legge in esame risponde all'esigenza vivamente avvertita dal personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nonchè dal personale degli Osservatori astronomici e vesuviani di veder riconosciuti i servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo. Detto riconoscimento è già contemplato, in via peraltro sommaria e non esauriente rispetto ai fini preposti dalla norma, dall'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il disegno di legge inoltre è rivolto ad eliminare situazioni di discriminazione tra il personale destinatario delle norme emanate con la citata legge n. 808 del 1977, che dànno origine a motivi di viva insoddisfazione.

Con lo stesso disegno di legge si tende, inoltre, ad eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale non docente delle Università, le cui carriere attualmente si sviluppano a ruolo aperto con percorrenza di un numero di anni superiori a quello di altre corrispondenti carriere. Quanto sopra si realizza stabilendo che siano attribuiti gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della già citata legge e che essi debbono intendersi « convenzionali » e quindi non riassorbibili.

L'articolo 2 è relativo al complesso in Ventimiglia denominato Giardini Hanbury. Detto complesso, che riveste grandissima importanza a livello altamente scientifico nel campo della botanica, bene demaniale già nella disponibilità del Ministero dei beni culturali, è stato di recente assegnato all'Università degli studi di Genova.

Al fine di consentire il normale espletamento della sua delicata attività e allo scopo di disciplinare i rapporti con il personale attualmente in servizio, si dispone l'immissione nei ruoli universitari del predetto personale, con conseguente ampliamento (24 unità in complesso) delle attuali dotazioni organiche.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, numero 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale incaricato non docente in servizio presso le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e presso gli Osservatori astromici e vesuviano che si trovi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 808 del 1977.

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1º gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.

Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1º gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare l'articolo 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in particolare l'articolo 15.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.